



Liceo Scientifico Statale "Giovanni Marinelli"
Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 UDINE - tel. 0432/46938 - fax 0432/471803
C.F. 80006880308 -
e-Mail: marinelli@liceomarinelli.it - www.liceomarinelli.it

Prot.n. 4832/C14

Udine, 28/09/2015

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

L'Istituzione Scolastica Liceo "Marinelli" di Udine - Viale Leonardo da Vinci, 4, codice fiscale 80006880303, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dirigente Scolastico Stefano STEFANEL, nato a OMISSIS, in seguito chiamato COMMITTENTE,

E

la sig.ra DI BLASIO Serena, nata a OMISSIS, residente a OMISSIS, codice fiscale OMISSIS - in seguito chiamata COLLABORATORE.

PREMESSA

Visto il Decreto n. 44 del 11/02/2001;

Visto l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, l'art. 1 c. 21 del D. Lgs. n. 276/03, la circo n. -J. del 15/7/04 del Dipartimento funzione Pubblica;

Viste le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela della Privacy e del Dto Leg.vo 626/94 e successivi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Considerato che il progetto "Teatro" - inserito nel macro progetto P16 Attività degli studenti è stato deliberato dal Consiglio d'Istituto;

Considerato che il committente possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l'affidamento dell'incarico relativo al progetto suddetto e che per le sue competenze artistiche costituisce un soggetto idoneo a svolgere l'attività teatrale così come prevista dal Pof;

Considerata l'impossibilità per il committente di procurare all'interno della propria organizzazione la figura idonea allo svolgimento della specifica competenza professionale;

VISTO la disponibilità finanziaria sul P16 Attività degli studenti -Teatro, cui verrà imputata la spesa complessiva;

TUTTO CIO' PREMESSO

e che forma parte integrante del presente contratto tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Il Committente affida al Collaboratore l'attività di collaborazione coordinata e continuativa per la didattica, le prove e le esibizioni pubbliche dell'Attività teatrale per gli Studenti del Marinelli.

Per la collaborazione che la sig.ra Di Blasio Serena si impegna a prestare verrà liquidato il corrispettivo di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oneri di Legge compresi.

Gli interventi previsti saranno definiti in forma unilaterale dal Committente, sentita la proposta del Collaboratore. Il presente contratto ha validità a decorrere dal 28 settembre con scadenza il 30 giugno 2016, restando espressamente esclusa la possibilità di proroga automatica dei termini contrattuali ai sensi della Legge n. 62/05 - art. 23 e successive integrazioni.

Art. 2

Il Collaboratore svolgerà l'attività dopo averla concordata con il Committente che definirà il progetto di formazione dopo aver sentito la proposta del Collaboratore e le osservazioni del Docente Referente.

Art. 3

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta dal Collaboratore in modo corretto e proficuo in relazione agli obiettivi e adempimenti fissati mediante lettera scritta. In questo caso al committente verrà liquidato il lavoro fino a quel punto svolto calcolato in proporzione sull'incarico complessivo.

Art. 4

Il pagamento del compenso di cui all'articolo 3 sarà corrisposto dal Committente in unica soluzione al termine della prestazione entro trenta giorni dall' avvenuta presentazione da parte del Collaboratore di una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art. 5

La prestazione è da considerarsi reddito assimilato a quelli da lavoro dipendente in base alla L. 342/2000 - art. 34 ed all'art. 50 del TUIR DPR n. 917/86; il Collaboratore ha l'obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS ai sensi della L. 335/95 entro 30 giorni dall'inizio dell'attività; si dà atto che il collaboratore rientra nell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro previsti dal D.L. vo 23 febbraio 2000, n. 38, in quanto lo stesso svolge una tra le mansioni elencate dall' art. 1 del D. P. R. 30/06/1965, n. 1124.

Art. 6

I dati conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto dal Collaboratore saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Committente nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 come modificata dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.

Le parti prendono atto che il Collaboratore ha ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e di avere rilasciato al Committente il consenso al trattamento dei suoi dati personali.

Resta inteso che competono al collaboratore i diritti di cui all'art. 7 del succitato D.Lgs 196/03 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all'art. 2222 del Codice Civile e seguenti se e in quanto applicabili ed alla disciplina fiscale, previdenziale ed assicurativa vigente in materia di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 8

In caso di controversie il Foro competente è il Tribunale di Udine e le spese di registrazione dell'atto in caso d'uso sono a carico del Collaboratore.

Il presente contratto è redatto in tre originali siglati in ogni pagina di cui si compone e firmato da entrambe le parti in segno di accettazione dei termini e condizioni in esso contenuti. Le parti dichiarano di avere ricevuto una copia originale.

Letto approvato sottoscritto.

IL COLLABORATORE
Serena Di Blasio



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano STEFANEL

Esente da imposta di bollo ai sensi della Risoluzione n. 36/e Agenzia Entrate del 05/02/2002 art. 25 Tabella allegato B al D. P. R. n. 642 del 26/10/1972 .